



STATUTO DELLA FONDAZIONE ENASARCO

SOMMARIO

Titolo I - ISTITUZIONE E SCOPI.....	4
Articolo 1 - Denominazione e forma giuridica	4
Articolo 2 - Scopi istituzionali	4
Articolo 3 - Sede	5
Articolo 4 - Durata.....	5
Titolo II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	5
Capo I - ORGANI.....	5
Articolo 5 - Organi della Fondazione.....	5
Articolo 6 - Requisiti per la partecipazione agli Organi	6
Articolo 7 - Requisiti di professionalità.....	6
Articolo 8 - Requisiti di onorabilità	7
Articolo 9 - Cause di incompatibilità	8
Articolo 10 - Sospensione e revoca	8
Articolo 11 - Decadenza	8
Capo II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI	9
Articolo 12 - Composizione dell'Assemblea dei delegati.....	9
Articolo 13 - Costituzione	9
Articolo 14 - Attribuzioni dell'Assemblea dei delegati	11
Articolo 15 - Modalità di funzionamento.....	11
Articolo 16 - Quorum costitutivo e maggioranze	12
Capo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	13
Articolo 18 - Costituzione	13
Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.....	14
Articolo 20 - Modalità di funzionamento.....	14
Articolo 21 - Quorum costitutivo e maggioranze	15
Articolo 22 - Responsabilità	15
Capo IV - PRESIDENZA	16
Articolo 23 - Presidente	16
Articolo 24 - Sostituzione del Presidente	16
Articolo 25 - Vicepresidenti	17
Capo V - COLLEGIO DEI SINDACI	17
Articolo 26 - Composizione e costituzione del Collegio dei Sindaci	17
Articolo 27 - Attribuzioni	17
Articolo 28 - Modalità di funzionamento.....	18
Articolo 29 - Responsabilità	18
Capo VI - DIRETTORE GENERALE	18
Articolo 30 - Nomina e attribuzioni.....	18
Capo VII - DISPOSIZIONI COMUNI.....	19
Articolo 31 - Commissione Elettorale.....	19

Articolo 32 - Competenze degli Organi e degli Uffici	20
Articolo 33 - Codice etico e conflitti d'interessi.....	20
Titolo III - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	20
Articolo 34 - Entrate	20
Articolo 35 - Patrimonio	21
Articolo 36 - Criteri di gestione.....	21
Articolo 37 - Strumenti di investimento	22
Articolo 38 - Banca depositaria.....	22
Articolo 39 - Bilanci preventivo e consuntivo	23
Articolo 40 - Bilancio tecnico.....	23
Articolo 41 - Equilibrio della gestione economico-finanziaria e riserva legale.....	23
Articolo 42 - Diritto di informazione e di accesso.....	24
Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Articolo 43 - Termini e modi per la prima attuazione dello Statuto.....	24
Articolo 44 - Revisione di regolamenti e procedure.....	24
Articolo 45 - Indennità di funzionamento degli organi	25
Articolo 46 - Pubblicazione ed entrata in vigore	25

STATUTO

della Fondazione ENASARCO

Titolo I - ISTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Denominazione e forma giuridica

1. L'ENASARCO, Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, istituito con R.D. 6 giugno 1939, n. 1305, successivamente disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, rispettivamente approvati con D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 145 e con D.P.R. 26 dicembre 1960 n. 1842, aventi efficacia erga omnes, dall'articolo 29 della L. 22 luglio 1966, n. 613, e dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell'articolo 38 della Costituzione e dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 2 - Scopi istituzionali

1. La Fondazione, secondo quanto già previsto dalle norme istitutive e dalla L. 2 febbraio 1973, n. 12, provvede senza fini di lucro:

- a) alla tutela previdenziale obbligatoria integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria prevista dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, in favore di coloro che svolgono attività di intermediazione comunque riconducibile al rapporto di agenzia ai sensi degli articoli 1742 e seguenti del codice civile, quali che siano i settori economici e le modalità di attività, compresa l'intermediazione telematica;
- b) alla formazione, alla qualificazione professionale, all'assistenza sociale e alla solidarietà in favore degli iscritti;
- c) alla gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto d'agenzia.

2. La Fondazione, mediante gestioni separate, può provvedere alle ulteriori forme di tutela sociale individuate dalla contrattazione collettiva e recepite con specifici accordi e convenzioni.

3. La Fondazione esplica le sue funzioni nell'interesse esclusivo degli iscritti qualunque sia la categorie economica o merceologica di attività o l'ambito territoriale di svolgimento della medesima. La Fondazione riconosce, altresì, il ruolo di rappresentanza e tutela svolto dalle associazioni rappresentative degli agenti e dei preponenti attraverso la sottoscrizione degli accordi economici

collettivi e delle convenzioni con la Fondazione per la loro attuazione, in particolare per l'accantonamento e la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto. Di conseguenza la Fondazione provvede all'informazione e alla consultazione delle stesse associazioni in caso di significative modifiche dello Statuto e del Regolamento elettorale, di ridefinizione della disciplina del regime contributivo e previdenziale e della gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia.

Articolo 3 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale anche attraverso la propria organizzazione territoriale.

Articolo 4 - Durata

1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Capo I - ORGANI

Articolo 5 - Organi della Fondazione

- 1.** Gli Organi della Fondazione sono:
- l'Assemblea dei delegati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci.
- 2.** Gli Organi durano in carica quattro anni.
- 3.** I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci possono svolgere le relative funzioni non oltre due mandati consecutivi. I mandati si considerano pienamente espletati anche nel caso di partecipazione all'organo solo per una parte del quadriennio, purché non inferiore a due anni; eventuali misure surrogatorie ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 non costituiscono soluzione di continuità fra i mandati antecedenti e successivi.

Articolo 6 - Requisiti per la partecipazione agli Organi

- 1.** I membri degli Organi devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
- 2.** La sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità nonché l'assenza di cause di incompatibilità devono essere certificate dagli interessati nelle forme idonee indicate dalla Fondazione e sono accertate dalla Commissione elettorale.
- 3.** Gli interessati devono immediatamente segnalare la sussistenza o sopravvenienza di situazioni potenzialmente impeditive ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha comunque un autonomo potere di verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione agli Organi.

Articolo 7 - Requisiti di professionalità

- 1.** I componenti l'Assemblea dei delegati devono alternativamente:
 - a) possedere i requisiti professionali necessari per accedere all'esercizio dell'attività di agenzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, L. 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni;
 - b) avere svolto per almeno un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società di capitali o avere partecipato a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione.
- 2.** I componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) devono avere maturato, alternativamente, un'esperienza complessiva non inferiore a un triennio nell'ultimo decennio nell'esercizio di:
 - a) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo, direttive o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi competenza nell'ambito dei settori previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo ovvero presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
 - b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;
 - c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
 - d) attività professionali di consulenza legale, commerciale o del lavoro, con specifica esperienza in materia previdenziale o finanziaria;
 - e) funzioni di amministrazione, di controllo, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni

similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione professionalizzante in un periodo non antecedente tre anni dalla nomina. I corsi professionalizzanti devono essere riconosciuti dalla Fondazione, promossi e organizzati da dipartimenti universitari e caratterizzati da un numero di ore d'insegnamento non inferiore a centocinquanta, con prova finale per il rilascio del relativo attestato.

3. I componenti del Collegio dei Sindaci nominati dall'Assemblea dei delegati ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera b), e 26, comma 1, lettera c), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Articolo 8 - Requisiti di onorabilità

1. Non possono candidarsi e assumere la carica di componenti degli Organi della Fondazione coloro:

- a) nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per
 - uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento, reati di riciclaggio e usura;
 - uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine o l'economia pubblica ovvero per delitti in materia tributaria o previdenziale per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
 - ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni;
- b) che siano stati condannati a pena detentiva con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per le fattispecie indicate alla lettera a);
- c) che siano stati soggetti all'applicazione di una pena, in via definitiva su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il caso di estinzione del reato, per le fattispecie di cui alla precedente lettera a);
- d) che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del D.lgs. 8 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- e) che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e, limitatamente al Collegio dei Sindaci, dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile.

Articolo 9 - Cause di incompatibilità

1. Non possono assumere la carica di componenti gli Organi della Fondazione coloro che nei due anni antecedenti abbiano avuto rapporti contrattuali con la Fondazione stessa o con le società da essa partecipate o con i fondi da essa detenuti ovvero che abbiano ricoperto incarichi di rappresentanza organica nell'ambito di dette società o fondi. I componenti degli Organi non possono svolgere attività professionale, in forma di lavoro autonomo o dipendente, con la Fondazione o con società o enti finanziati o comunque retribuiti dalla Fondazione né possono assumere incarichi di rappresentanza organica in dette società o enti salvo i casi in cui ciò avvenga su incarico della Fondazione a tutela dei relativi interessi.

Articolo 10 - Sospensione e revoca

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione dichiara la sospensione dalle funzioni del componente degli Organi nei cui confronti:
- a) sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per un reato che abbia come parte offesa la Fondazione;
 - b) sia stata applicata in via provvisoria una delle misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d);
 - c) sia stata applicata una misura cautelare di tipo personale.
- 2.** L'Assemblea dei delegati o il Ministero designante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettere a) e b), deliberano entro novanta giorni in ordine all'eventuale revoca del soggetto sospeso. Qualora non si proceda alla revoca il componente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni.

Articolo 11 - Decadenza

- 1.** L'Assemblea dei delegati o il Ministero designante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettere a) e b), dichiarano la decadenza dalla carica dei componenti degli Organi nei seguenti casi:
- a) difetto dei requisiti di professionalità e di onorabilità per effetto di condanna definitiva o di applicazione definitiva della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, per i casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a), o per il verificarsi delle condizioni previste all'articolo 8, comma 1, lettera e);

- b) violazione di disposizioni del Codice etico o in materia di conflitti d'interessi per le quali sia prevista la sanzione della decadenza;
- c) assenza ingiustificata per tre sedute dell'organo anche non consecutive.

Capo II - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 12 - Composizione dell'Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è composta da sessanta membri, dei quali:
 - a) quaranta in rappresentanza degli agenti;
 - b) venti in rappresentanza delle imprese preponenti.

Articolo 13 - Costituzione

1. I componenti l'Assemblea dei delegati sono eletti con le modalità stabilite nel Regolamento elettorale, il quale si conforma ai principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.
2. Per eleggere i rappresentanti degli agenti
 - a) l'elettorato attivo compete
 - agli agenti persone fisiche iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo minimo corrispondente alla durata del relativo contratto ;
 - agli agenti società di capitali iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo previsto per gli agenti persone giuridiche;
 - b) per agenti "in attività" si intendono gli agenti che risultino avere almeno un rapporto di agenzia in essere, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Fondazione ai sensi del vigente Regolamento per le attività istituzionali;
 - c) per "anni di contribuzione" si considerano validi esclusivamente quelli per i quali, a norma del vigente Regolamento per le attività istituzionali, la Fondazione abbia già comunicato o pubblicato i relativi estratti conti e sia trascorso altresì il successivo termine regolamentare per l'eventuale contestazione da parte degli iscritti;
 - d) ogni elettore esprime un solo voto.

- 3.** Per eleggere i rappresentanti dei preponenti
 - a) l'elettorato attivo compete alle imprese iscritte alla Fondazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - almeno un rapporto di agenzia in essere, comunicato alla Fondazione;
 - almeno un versamento di contributi previdenziali o dovuti per agenti operanti in forma di società di capitali idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente;
 - accantonamento dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nell'apposito fondo gestito dalla Fondazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) ogni preponente avente il diritto di elettorato attivo esprime un voto; il Regolamento elettorale può contemperare il principio di rappresentanza democratica con il principio di rilevanza della contribuzione versata prevedendo, se del caso, l'attribuzione ai preponenti di un voto plurimo in relazione all'ammontare, nel triennio sopra definito, dei contributi versati, degli agenti beneficiari o di entrambi i fattori, fino al massimo complessivo di cinquanta voti.
- 4.** L'elettorato passivo compete ai candidati iscritti in apposite liste a carattere nazionale, distinte per la rappresentanza della componente degli agenti rispetto a quella dei preponenti, presentate con una delle seguenti modalità:
 - a) congiuntamente o disgiuntamente dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative che abbiano negoziato e sottoscritto accordi economici collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione, vigenti al momento della sessione elettorale, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste all'articolo 2 del presente Statuto;
 - b) mediante sottoscrizione da parte almeno del tre per cento dei soggetti provvisti di elettorato attivo per la componente di appartenenza.
- 5.** Il Regolamento elettorale dovrà prevedere come requisito essenziale delle liste elettorali una diffusa presenza di candidati che assicurino il rispetto del principio di adeguata rappresentanza sia di una pluralità di categorie economiche o settori merceologici sia dell'intero territorio nazionale.
- 6.** Il diritto di voto è esercitato in modo telematico.
- 7.** L'elezione dei delegati avviene:
 - a) con metodo proporzionale
 - b) nell'ordine indicato nelle rispettive liste, fino alla concorrenza del numero dei delegati spettanti per effetto del risultato elettorale.
- 8.** Il delegato che non accetti o non possa ricoprire la carica o che cessi anticipatamente dalla stessa per qualsiasi ragione è sostituito dal candidato individuato con la procedura stabilita nel Regolamento elettorale.

Articolo 14 - Attribuzioni dell'Assemblea dei delegati

- 1.** L'Assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
 - b) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci indicati all'articolo 26, comma 1, lettera c);
 - c) delibera, ai sensi degli articoli 10 e 11, la revoca o la decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci da essa stessa nominati;
 - d) delibera le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Fondazione;
 - e) delibera sulle modifiche dello Statuto, del Regolamento elettorale, del Regolamento delle attività istituzionali e del Codice etico proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) nomina i membri della Commissione elettorale previsti dall'articolo 31;
 - g) approva il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e le linee d'indirizzo strategico per le attività del medesimo nell'esercizio successivo.
- 2.** Le funzioni dell'Assemblea dei delegati sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 15 - Modalità di funzionamento

- 1.** L'Assemblea dei delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede senza diritto di voto, con le seguenti modalità:
 - a) in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle linee d'indirizzo strategico per le attività del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera g);
 - b) in via straordinaria per l'esercizio delle restanti attribuzioni indicate all'articolo 14 o quando sia ritenuto indispensabile dal medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione, per sopravvenuti motivi di particolare rilevanza, o qualora ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti per la discussione
 - almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione
 - almeno dieci componenti l'Assemblea dei delegati
 - il Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione su richiesta dei componenti l'Assemblea dei delegati non è ammessa per gli argomenti sui quali la stessa Assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di mancata convocazione per qualsiasi motivo, decorsi almeno trenta giorni dalla richiesta, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Collegio dei Sindaci.
4. La convocazione deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun componente, mediante comunicazione da inviare almeno quindici giorni prima dell'adunanza e con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione nonché degli argomenti da trattare. Nel caso di assoluta urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
5. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
6. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche mediante delega ad altro componente; nessun delegato può ricevere più di due deleghe.
7. Le adunanze possono svolgersi anche attraverso sistemi di audioconferenza o videoconferenza.

Articolo 16 - Quorum costitutivo e maggioranze

1. Le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite con l'intervento:
 - a) di almeno la metà dei delegati di ciascuna delle componenti di cui all'articolo 12, per le deliberazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere da a) a f);
 - b) di almeno la metà dei delegati, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle linee d'indirizzo strategico per le attività del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio successivo, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera g).
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole:
 - a) dei due terzi dei presenti, di cui facciano parte la maggioranza di quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e di quelli intervenuti ai sensi dello stesso articolo 12, comma 1, lettera b), per le attribuzioni previste all'articolo 14, comma 1, lettere da b) a f). Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata per tre riunioni consecutive, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni in materia di modificazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e);
 - b) della maggioranza dei presenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle linee d'indirizzo strategico per le attività del Consiglio di

Amministrazione nell'esercizio successivo, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera g).

3. Nel caso di parità prevale il voto del delegato più anziano di età.

Capo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici membri, dei quali:
 - a) dieci in rappresentanza degli agenti;
 - b) cinque in rappresentanza dei preponenti;
 - c) uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 18 - Costituzione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli agenti e dei preponenti sono eletti dalle rispettive componenti dell'Assemblea dei delegati secondo le regole e procedure definite nel Regolamento elettorale nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
 - a) sulla base di liste di candidati presentate dalle associazioni di categoria indicate all'articolo 13, comma 4, lettera a), o da raggruppamenti di delegati e, comunque, sottoscritte da almeno quattro delegati;
 - b) con metodo proporzionale e nell'ordine indicato nelle rispettive liste, fino alla concorrenza del numero degli amministratori spettanti per effetto del risultato elettorale.
2. Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione anche i componenti dell'Assemblea dei delegati, con contestuale rinuncia a quest'ultima carica e conseguente sostituzione con il candidato individuato secondo le procedure stabilite nel Regolamento elettorale.
3. La Fondazione chiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la designazione del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione contestualmente all'indizione delle operazioni per l'elezione dei rappresentanti degli agenti e dei preponenti nel Consiglio medesimo.
4. Il Consigliere di Amministrazione che non accetti o non possa ricoprire la carica o che cessi anticipatamente dalla stessa per qualsiasi ragione è sostituito dal candidato individuato secondo le procedure stabilite dal Regolamento elettorale.

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) nomina tra i suoi componenti il Presidente e i Vicepresidenti;
 - b) approva le proposte di modificazioni dello Statuto, del Regolamento elettorale, del Regolamento delle attività istituzionali e del Codice etico, da sottoporre all'Assemblea dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e);
 - c) approva il documento sulla politica di investimento e tutti gli altri strumenti d'indirizzo e programmazione generale degli investimenti, dei rischi e delle passività;
 - d) approva il bilancio preventivo e le sue eventuali revisioni secondo le linee d'indirizzo strategico approvate dall'Assemblea dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g);
 - e) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g);
 - f) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei delegati, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
 - g) approva il bilancio tecnico e adotta i provvedimenti necessari per il mantenimento dell'equilibrio finanziario;
 - h) determina gli indirizzi per la gestione e l'organizzazione della Fondazione;
 - i) approva i regolamenti interni, diversi da quelli sopra previsti alla lettera b);
 - j) nomina eventuali Commissioni consiliari istruttorie anche non permanenti;
 - k) nomina il Direttore Generale e i dirigenti e ne determina i trattamenti economici;
 - l) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi;
 - m) approva i contratti collettivi da applicare ai lavoratori della Fondazione;
 - n) approva accordi e convenzioni con le associazioni di categoria.
- 2.** Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e assume i provvedimenti che non siano riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei delegati, ad altri Organi o al Direttore Generale.

Articolo 20 - Modalità di funzionamento

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni mese e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne

facciano richiesta, indicando gli argomenti per la discussione, i Vicepresidenti o almeno un quarto dei componenti o il Collegio dei Sindaci. Trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata dal Presidente del Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun componente mediante avviso da inviare almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione indicante il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. Nel caso di assoluta urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Le riunioni possono svolgersi anche con l'utilizzo di sistemi di audioconferenza o videoconferenza.

Articolo 21 - Quorum costitutivo e maggioranze

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. E' necessario il voto favorevole di almeno undici consiglieri di cui facciano parte la maggioranza dei rappresentanti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), per le deliberazioni in materia di:

- a) nomina del Presidente e dei Vicepresidenti, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a);
- b) proposte di modificazioni dello Statuto, del Regolamento elettorale, del Regolamento delle attività istituzionali e del Codice etico, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b);
- c) approvazione del documento sulla politica di investimento e altri strumenti d'indirizzo e programmazione generale degli investimenti, dei rischi e delle passività, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).

4. Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta dal comma precedente per tre riunioni consecutive, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccetto i casi di deliberazione in materia di modificazioni dello Statuto e del Regolamento elettorale.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22 - Responsabilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili dei fatti o

delle omissioni che abbiano cagionato un danno alla Fondazione. La responsabilità non si estende a quanti, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel verbale dell'adunanza.

Capo IV - PRESIDENZA

Articolo 23 - Presidente

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina tra i suoi componenti il Presidente scelto tra i rappresentanti degli agenti.
- 2.** Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione e dispone, altresì, l'esercizio di eventuali azioni legali con tutti i relativi poteri anche sostanziali;
 - b) convoca, presiede e cura il corretto e regolare svolgimento dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione e individua gli argomenti da sottoporre al loro esame;
 - c) autorizza, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni, le spese necessarie per le attività e la gestione della Fondazione nel limite massimo previsto dalla legislazione vigente per gli appalti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
 - d) esercita le altre attribuzioni demandategli dagli Organi;
 - e) in caso di necessità adotta i provvedimenti urgenti altrimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.
- 3.** Il Presidente può delegare lo svolgimento di particolari funzioni inerenti la sua carica o determinati atti ai Vicepresidenti, al Direttore Generale o, su proposta di quest'ultimo, ai singoli dirigenti.

Articolo 24 - Sostituzione del Presidente

- 1.** Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vicepresidente con funzioni vicarie nei seguenti casi:
 - a) assenza o impedimento temporanei, per il tempo strettamente necessario;
 - b) morte, dimissioni o decadenza, fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente con funzioni vicarie attiva immediatamente la procedura di sostituzione ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e, decorsi trenta giorni ma non oltre sessanta giorni, provvede alla convocazione straordinaria del Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente;

c) dimissioni dalla carica di Presidente con conservazione della carica di consigliere di amministrazione, fino alla nomina del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

2. Le funzioni vicarie sono svolte dai Vicepresidenti ad anni alterni, secondo l'ordine determinato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato consiliare.

Articolo 25 - Vicepresidenti

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina due Vicepresidenti scelti tra i consiglieri nominati in rappresentanza dei preponenti.

2. Qualora la carica di Vicepresidente si renda vacante si procede alla nomina del nuovo Vicepresidente nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Capo V - COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 26 - Composizione e costituzione del Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri, dei quali:

- a) uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che esercita le funzioni di Presidente;
- b) uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) tre nominati dall'Assemblea dei delegati.

2. Per i casi di assenza o di impedimento del sindaco effettivo sono nominati, con le stesse modalità sopra indicate, un supplente per ciascuno dei componenti indicati al comma 1, lettere a) e b), e un solo supplente per i componenti indicati alla lettera c).

3. Il Collegio dei Sindaci scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e la cessazione ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 27 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge, delle disposizioni regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e

amministrativo della Fondazione e sul suo corretto funzionamento, esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 28 - Modalità di funzionamento

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni novanta giorni e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due componenti.

2. La convocazione deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun componente mediante comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza indicante il luogo, il giorno, l'ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

4. Alle sedute degli Organi di amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei Sindaci.

5. Le adunanze possono svolgersi anche con l'utilizzo di sistemi di audioconferenza o videoconferenza.

Articolo 29 - Responsabilità

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni nonché, in solido con i componenti del Consiglio di Amministrazione, dei fatti o delle omissioni che abbiano cagionato un danno alla Fondazione quando il danno medesimo non si sarebbe prodotto nel caso di svolgimento delle funzioni di vigilanza conformemente agli obblighi connessi alla carica.

Capo VI - DIRETTORE GENERALE

Articolo 30 - Nomina e attribuzioni

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti dotati dei requisiti di cui agli articoli 7, comma 2, lettere da a) a d) e 8 del presente Statuto.

2. Il Direttore Generale:

- a) ha la responsabilità delle attività dirette al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dagli Organi e attua le deliberazioni degli Organi medesimi;
- b) cura la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio tecnico da sottoporre all'approvazione degli Organi;
- c) esercita le funzioni di organizzazione e direzione delle strutture organizzative aventi funzioni operative, con l'ausilio dei rispettivi dirigenti o responsabili, e ne assicura l'unità di azione per il perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi;
- d) verifica il regolare svolgimento delle funzioni affidate alle strutture organizzative aventi funzioni di controllo con riporto diretto agli Organi, ferma restando la loro autonomia funzionale;
- e) provvede all'assunzione del personale, secondo le direttive e i limiti di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni;
- f) sovrintende alla gestione del personale ed esercita il potere disciplinare;
- g) autorizza le spese necessarie per le attività e la gestione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti interni, nel limite della metà di quanto previsto per il Presidente dall'articolo 23, comma 2, lettera c);
- h) esercita le funzioni ed assume le responsabilità previste per il datore di lavoro dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro;
- i) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31 - Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è disciplinata dal Regolamento elettorale, opera presso il seggio elettorale centrale istituito nella sede legale della Fondazione ed è composta da nove membri nominati dall'Assemblea dei delegati, di cui sei nominati dai rappresentanti degli agenti e tre dai rappresentanti dei proponenti.

2. La partecipazione alla Commissione elettorale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione e con l'eventuale candidatura per l'Assemblea dei delegati.

3. La Commissione elettorale coordina e controlla lo svolgimento delle procedure per l'elezione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di

Amministrazione, adotta ogni provvedimento necessario per il buon fine delle operazioni di voto e decide eventuali contestazione o reclami, secondo quanto specificato nel Regolamento elettorale.

Articolo 32 - Competenze degli Organi e degli Uffici

1. La Fondazione adotta regolamenti e procedure idonei ad assicurare:
 - a) la separazione delle funzioni e responsabilità d'indirizzo e decisionali facenti capo agli Organi da quelle istruttorie, propositive ed esecutive svolte dagli uffici;
 - b) l'esercizio di funzioni di monitoraggio e controllo efficaci da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la circolazione delle informazioni necessarie per il più efficace svolgimento delle attività di competenza sia degli Organi sia degli uffici;
 - d) la tracciabilità e la conoscenza, anche a posteriori, delle attività decisionali e gestionali.

Articolo 33 - Codice etico e conflitti d'interessi

1. La Fondazione approva il Codice etico e ogni altro regolamento o procedura utili per assicurare diligenza, trasparenza, onestà, riservatezza e imparzialità dei comportamenti nell'ambito della Fondazione. La Fondazione disciplina, altresì, le ipotesi di conflitto di interessi potenziale e reale e prevede gli strumenti necessari per la prevenzione, rilevazione, rimozione e gestione dei conflitti stessi. Il Codice etico è consegnato dalla Fondazione all'atto dell'accettazione dell'incarico o all'assunzione del servizio ed è sottoscritto dal soggetto interessato.

Titolo III - GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 34 - Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite:
 - dai contributi ad essa spettanti;
 - dalle rendite del patrimonio;
 - dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo;

- da ogni altra somma dovuta in base alle disposizioni normative vigenti

Articolo 35 - Patrimonio

- 1.** Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni immobili e mobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino alla Fondazione stessa.
- 2.** Il patrimonio della Fondazione è gestito nell'interesse esclusivo della Fondazione e per gli scopi istituzionali ad essa affidati dalla legge e dall'articolo 2 del presente Statuto.
- 3.** La gestione del patrimonio è effettuata in conformità alle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione per l'impiego e la gestione delle risorse e dei rischi connessi.

Articolo 36 - Criteri di gestione

- 1.** La Fondazione assicura la sana e prudente gestione del proprio patrimonio e conforma le proprie attività ai seguenti criteri:
 - a) diversificazione degli investimenti;
 - b) adozione di procedure comparative e trasparenti;
 - c) efficiente gestione del portafoglio, con preferenza per modelli di delega ai principali operatori di mercato salvo diverse ragioni adeguatamente motivate;
 - d) prudente valutazione e diversificazione dei rischi, con espresse limitazioni per il rischio di controparte;
 - e) contenimento dei costi di transazione;
 - f) ottimizzazione dei rendimenti.
- 2.** La Fondazione disciplina, con apposito regolamento, le attività necessarie per la definizione degli obiettivi della politica d'investimento, dell'asset liability management e dell'asset allocation, dei limiti al rischio di concentrazione per controparte e per investimento, delle procedure degli investimenti e di quant'altro utile per la sana, prudente e trasparente gestione del patrimonio mobiliare. Il regolamento e gli atti organizzativi della Fondazione, anche in attuazione dell'articolo 32, assicurano inoltre la separazione:
 - tra le funzioni di analisi e proposta delle opportunità e dei rischi di competenza degli uffici, e quelle di scelta, deliberazione e controllo di competenza degli Organi;

- tra le competenze e connesse responsabilità spettanti agli uffici preposti rispettivamente all'analisi delle opportunità e gestione degli investimenti, all'analisi e controllo del rischio e alla gestione della contabilità e dei flussi di cassa.

Articolo 37 - Strumenti di investimento

- 1.** I fondi liquidi della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo precedente, possono essere investiti in:
 - a) titoli di stato e obbligazioni;
 - b) azioni di società quotate presso la Borsa italiana o presso le maggiori Borse internazionali;
 - c) depositi fruttiferi presso istituti di credito con indici elevati di solidità;
 - d) quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano o dell'Unione Europea gestiti da primari operatori di mercato;
 - e) beni immobili anche mediante titoli rappresentativi di essi;
 - f) ogni altra forma d'investimento deliberata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato e corredato da adeguata analisi tecnica e verifiche sul rischio e comunque nel rispetto della politica di investimento e degli altri strumenti di indirizzo e programmazione generali previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c).

Articolo 38 - Banca depositaria

- 1.** Le risorse della Fondazione sono depositate presso un'unica banca depositaria, le cui attività sono incompatibili con quelle di gestore di risorse finanziarie della Fondazione stessa.
- 2.** Le funzioni della banca depositaria, per quanto non previsto da superiori disposizioni normative, sono regolate con apposita convenzione contenente la disciplina:
 - a) dei controlli utili per assicurare l'effettivo rispetto del presente Statuto, del regolamento per l'impiego e la gestione delle risorse, delle convenzioni di gestione eventualmente sottoscritte dalla Fondazione e di ogni altra disciplina della Fondazione finalizzata ad assicurare la sana e prudente gestione del patrimonio;
 - b) dei tempi e modi delle segnalazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci e al Direttore Generale di eventuali situazioni difformi, come sopra rilevate.

Articolo 39 - Bilanci preventivo e consuntivo

- 1.** L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
- 2.** Per ciascun esercizio debbono essere compilati il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, per essi devono essere compilati bilanci distinti.
- 3.** Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, sono approvati dall'Organo competente, unitamente alle relazioni del Collegio dei Sindaci, rispettivamente entro il 31 dicembre precedente l'esercizio considerato ed entro il 30 aprile successivo all'esercizio di riferimento. Le variazioni al bilancio preventivo sono presentate e approvate nei mesi di luglio e dicembre.
- 4.** I rendiconti annuali sono sottoposti a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 40 - Bilancio tecnico

- 1.** La Fondazione predispone e approva il bilancio tecnico con periodicità almeno triennale e, comunque, nel caso di modifiche al Regolamento delle attività istituzionali idonee a determinare variazioni apprezzabili del saldo previdenziale.
- 2.** Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del bilancio tecnico, adotta i provvedimenti di competenza per il mantenimento dell'equilibrio finanziario della Fondazione.
- 3.** Le risultanze del bilancio tecnico sono tempestivamente comunicate alle associazioni degli agenti e dei preponenti firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali e della Convenzione per l'accantonamento e la gestione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia presso la Fondazione.

Articolo 41 - Equilibrio della gestione economico-finanziaria e riserva legale

- 1.** La gestione economico-finanziaria della Fondazione assicura l'equilibrio di bilancio mediante l'attuazione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico.
- 2.** I bilanci della Fondazione, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, devono prevedere una riserva legale non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora l'ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, il Consiglio di Amministrazione provvede all'adozione delle misure necessarie al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni e il mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Articolo 42 - Diritto di informazione e di accesso

- 1.** La Fondazione assicura la trasparenza nei rapporti con gli iscritti. A tal fine:
 - a) è garantito il diritto di ciascun iscritto di ottenere informazioni sulla propria posizione contributiva e previdenziale e sull'avvio e lo svolgimento delle procedure per l'erogazione delle prestazioni, anche mediante informazioni in formato elettronico;
 - b) il Consiglio di Amministrazione può attuare relazioni informative e iniziative di promozione delle attività previdenziali e assistenziali per gli agenti mediante pubblicazioni, studi, ricerche e convegni.
- 2.** La disciplina del diritto di accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e degli altri aventi titolo è disciplinata con apposito regolamento sulla base dei principi di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e delle altre disposizioni in materia.

Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 - Termini e modi per la prima attuazione dello Statuto

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di deliberazione del presente Statuto prosegue nell'esercizio delle funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 2016. Nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del presente Statuto e fino all'elezione dell'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione esercita anche le attribuzioni previste dall'articolo 14 per la medesima Assemblea. Il Collegio dei Sindaci in carica alla stessa data di deliberazione esercita le sue funzioni fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale.
- 2.** Entro trenta giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione del presente Statuto, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, il Consiglio di Amministrazione in carica avvia le attività necessarie per la ricostituzione degli Organi.

Articolo 44 - Revisione di regolamenti e procedure

- 1.** I regolamenti e le procedure operative in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono revisionati e resi conformi ad esso entro diciotto mesi.

Articolo 45 - Indennità di funzionamento degli organi

1. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa relativa al funzionamento degli Organi, le indennità, comunque denominate e calcolate, spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno rideterminate all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del presente Statuto, nella misura necessaria per contenere i relativi compensi entro il limite della spesa sostenuta, a tale titolo, nel corso dell'esercizio 2014 e risultante dal relativo bilancio consuntivo.

Articolo 46 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dal perfezionamento del procedimento di approvazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo.